



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1869 del 20/07/2020

Classifica: 002.16

Anno 2020

(7193017)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE AVVISO CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI O ALTRA TIPOLOGIA DI SOGGETTO GIURIDICO OPERANTE IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. DEL 59 DEL 15.07.2020
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA
<i>Riferimento PEG</i>	37
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA

DEMRM

Il Dirigente / Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dall'1/1/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visti:

- il Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990;

- il Capo IV del vigente Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale della Provincia di Firenze approvato con DGP n. 48 del 23/02/2007 che regola l'erogazione di contributi ad enti, associazioni, istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi rilevanza istituzionale, dettagliando le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di concessione e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta;
- in particolare, l'art. 6 "Tipologia di contributi" il quale stabilisce che la Città metropolitana può concedere ad enti Pubblici o privati contributi finalizzati al sostegno di attività che possono valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente, incrementandone il prestigio e la capillarità sul territorio locale, nazionale e internazionale; i suddetti contributi possono riferirsi ad attività e/o iniziative in relazione alle quali la Città metropolitana ha concesso il patrocinio e sono, di norma, erogati al fine di sostenere spese per l'organizzazione strutturale ed il funzionamento dei soggetti richiedenti nonché per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni che rechino lustro all'immagine dell'Ente assicurandone una adeguata presenza istituzionale nel territorio e che abbiano un particolare valore sociale-solidaristico, artistico-culturale, educativo, turistico-promozionale ecc.
- l'art. 9 "Criteri per la concessione del contributo" che individua i criteri selettivi di valutazione delle richieste pervenute con particolare riferimento all'utilità ed importanza del soggetto richiedente e dell'attività svolta, alla rilevanza territoriale dell'attività anche con riferimento all'utilità sociale e alla qualità degli interessi coinvolti, alla valenza e ripercussione territoriale, alla adeguatezza del piano finanziario e fattibilità del piano di lavoro, al livello di partecipazione del soggetto proponente con propri fondi e servizi;

Vista la DCM n. 19/2020 con la quale il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito di destinare per l'anno 2020 contributi ad Enti e ad Associazioni culturali finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative in ambito culturale.

Rilevato:

- che, a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale a causa del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS-CoV2, la pubblicazione del Bando per la concessione dei contributi sopra citati è stata inizialmente rinviata e successivamente sospesa in attesa di verificare, per un verso, la permanenza delle disponibilità di bilancio e, per l'altro, l'effettiva attualità dei criteri stabiliti per la concessione dei contributi stessi;
- che, a fronte di un lungo periodo in cui i divieti alla circolazione delle persone sono stati pressoché totali, anche nell'attuale fase di superamento dell'emergenza permangono forti limitazioni all'aggregazione delle persone con l'obbligo di distanziamento sociale, limitazione del numero delle persone in luoghi chiusi e all'aperto con una notevole difficoltà allo svolgimento delle iniziative tipicamente proposte per la concessione dei contributi in esame;
- che molti degli eventi che avrebbero trovato un riconoscimento economico all'interno della linea contributiva del bando in questione sono state rinviate all'anno successivo o fortemente ridimensionate;

Vista pertanto la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 59 del 15.07.2020 di parziale modifica e aggiornamento dei criteri stabiliti con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 19 del 6/3/2020 per la concessione di contributi ad Associazioni culturali;

Ricordato pertanto che per l'anno 2020 sono state previste le seguenti tre modalità di erogazione di contributi nell'ambito culturale:

- A) benefici economico straordinari per l'anno 2020 ad associazioni o altra tipologia di soggetto giuridico operante in ambito culturale destinati al funzionamento delle Associazioni stesse che hanno effettivamente beneficiato dei contributi da parte della Città metropolitana negli anni 2018 e/o 2019, sia partecipando al bando che all'avviso dei rispettivi anni, in misura pari al 30% del contributo concesso nell'ultimo anno di partecipazione al bando o avviso;
- B) contributi per iniziative culturali, tramite apposito bando, sia per quanto riguarda la qualità della direzione artistica che degli spettacoli, i destinatari del progetto, la rivitalizzazione/valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio metropolitanano;
- C) contributi straordinari per la cultura a Fondazioni ed Istituzioni liriche ed a Teatri stabili di iniziativa pubblica, con sede nel territorio metropolitanano ma con rilevanza nazionale.

Ravvisata l'opportunità di meglio rendere noti al pubblico procedure e criteri per l'erogazione di cui alla linea contributiva A) summenzionata, mediante pubblicazione di un avviso sul sito della Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto delle disposizioni di carattere più generale contenute nel regolamento e nel disciplinare sopra citati;

Ricordato che, a norma dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”*;

Richiamata, tra le altre, la deliberazione n. 6/2011 della Corte dei Conti, sez. reg. controllo della Lombardia, secondo la quale *“La disposizione citata utilizza il termine “sponsorizzazioni” in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio”*;

Ritenuto pertanto che non rientrano nel concetto di sponsorizzazione le forme di contribuzione o di sostegno di cui al presente avviso, che servono a finanziare lo svolgimento in via sussidiaria, da parte di associazioni/enti pubblici o privati, attività rientranti in compiti propri della Città metropolitana;

Richiamata, infine, la deliberazione n. 226/2013 della Corte dei Conti, sez. reg. controllo della Lombardia, la quale testualmente recita: *“I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare*

contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini”;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’art. 25 del regolamento di contabilità e rilevata la propria competenza in merito;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 27.11.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance approvati rispettivamente con Atto del Sindaco Metropolitan n. 9 e n. 10 del 19/02/20;
- l’Atto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è stata approvata la macrostruttura dell’Ente;
- i Decreti del Sindaco Metropolitan n. 23 del 29.12.2017, n. 2 del 31/01/2018 e n. 11 del 19.07.2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l’incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

DISPONE

1. di approvare l’avviso per la concessione di benefici economici straordinari per l’anno 2020 ad associazioni o altra tipologia di soggetto giuridico operante in ambito culturale destinati al funzionamento delle Associazioni stesse che hanno effettivamente beneficiato dei contributi da parte della Città metropolitana negli anni 2018 e/o 2019, sia partecipando al bando che all’avviso dei rispettivi anni, in misura pari al 30% del contributo concesso nell’ultimo anno di partecipazione al bando o avviso;
2. di rendere noti mediante pubblicazione sul sito della Città Metropolitana di Firenze i criteri espressi in narrativa per la concessione di contributi ad Enti e ad associazioni culturali per l’anno 2020;
3. di pubblicare il citato avviso sul sito della Città Metropolitana di Firenze fino alla data del 15.09.2020.

Firenze 20/07/2020

**MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”